



Delibera n. **20/2016** del Senato Accademico del **19/01/2016**

pag. 1/7

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettoriale d'urgenza n. 40/2015 del 23 dicembre 2015 - Convenzione per l'alternanza Scuola-Lavoro tra l'Istituzione scolastica e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

N. o.d.g.: 08/01

Rep. n. 20/2016

Prot. n. 1182

UOR: UFFICIO STAGE E JOB
PLACEMENT

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X
Francesco Santino LOBRIGLIO	X			
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Nicola PANICHI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			
Piero TOFFANO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Donatella DESIDERI	X			
Alberto FABBRI	X			
Mauro FORMICA	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'	X			
Vincenzo ACCONCIA				X
Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

- Visto l'art. 18 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e il successivo regolamento attuativo, Decreto Interministeriale n.142 del 25 marzo 1998, fra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, volto a promuovere la realizzazione di momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Visto il documento ministeriale: "Attività di alternanza Scuola Lavoro Guida Operativa per la Scuola" recante schemi di convenzione e documentazione di attuazione della sopra citata legge;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", in particolare l'art. 1, c. da 33 a 43;
- Visto che l'alternanza scuola - lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, e successive integrazioni e modificazioni;
- Viste le richieste di convenzionamento pervenute da parte di diversi Istituti scolastici, per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro;
- Ritenuto di dover aderire all'iniziativa al fine di orientare e sostenere un ingresso consapevole degli studenti degli Istituti scolastici nella realtà lavorativa, mediante l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Preso atto che la normativa prevede un forte coinvolgimento da parte degli insegnanti e dei docenti che ricopriranno rispettivamente il ruolo di tutor interno e il ruolo di tutor esterno;
- Ritenuto di dover apportare lievi modifiche allo schema di convenzione fra "Istituzione scolastica e soggetto ospitante", con particolare riferimento all'art. 1 relativo alla numerosità degli



Delibera n. **20/2016** del Senato Accademico del **19/01/2016**

pag. 2/7

- studenti accoglibili, demandandone la quantificazione per ogni Istituto scolastico a una fase di programmazione annuale, da comunicare all'inizio di ogni anno scolastico, sulla base delle disponibilità di accoglienza stabilite dall'Ateneo;
- Visto il parere favorevole del Delegato del Rettore all'Orientamento e Counseling, Prof.ssa Bonita Cleri;
 - Visto il parere favorevole del Delegato del Rettore ai Tirocini Formativi e Placement, Prof. Tonino Pencarelli;
 - Sentito il Prof. Pascucci, in qualità di esperto in materia di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro, in considerazione dei richiami al D.Lgs. 81/2008 contenuti nella normativa sopra citata e alle sue implicazioni applicative;
 - Visti gli esiti degli incontri di raccordo intervenuti fra il Prof. Pencarelli, il Prof. Pascucci, il Responsabile del servizio prevenzione e sicurezza di ateneo, della Responsabile e del personale dell'ufficio Stage e Job Placement;
 - Considerato che il Prof. Pencarelli è stato altresì delegato dal Magnifico Rettore con provvedimento prot. n. 837 del 13 gennaio 2015 a sottoscrivere le Convenzioni di tirocinio, formazione e orientamento;
 - Considerato che è in corso una ricognizione interna nelle strutture di Ateneo al fine di accertare la disponibilità di accoglienza da parte delle strutture interne e Dipartimentali;
 - Sentito il Direttore Generale;

delibera

di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n. 40/2015 del 23 dicembre 2015 relativo all'approvazione del testo della convenzione per l'alternanza scuola-lavoro.

DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 40/2015

IL RETTORE

- Visto l'art. 18 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e il successivo regolamento attuativo, Decreto Interministeriale n.142 del 25 marzo 1998, fra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, volto a promuovere la realizzazione di momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Visto il documento ministeriale: "Attività di alternanza Scuola Lavoro Guida Operativa per la Scuola" recante schemi di convenzione e documentazione di attuazione della sopra citata legge;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", in particolare l'art. 1, c. da 33 a 43;
- Visto che l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, e successive integrazioni e modificazioni;



Delibera n. **20/2016** del Senato Accademico del **19/01/2016**

pag. 3/7

- Viste le richieste di convenzionamento pervenute da parte di diversi Istituti scolastici, per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro;
- Ritenuto di dover aderire all'iniziativa al fine di orientare e sostenere un ingresso consapevole degli studenti degli Istituti scolastici nella realtà lavorativa, mediante l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Preso atto che la normativa prevede un forte coinvolgimento da parte degli insegnanti e dei docenti che ricopriranno rispettivamente il ruolo di tutor interno e il ruolo di tutor esterno;
- Ritenuto di dover apportare lievi modifiche allo schema di convenzione fra "Istituzione scolastica e soggetto ospitante", con particolare riferimento all'art. 1 relativo alla numerosità degli studenti accoglibili, demandandone la quantificazione per ogni Istituto scolastico a una fase di programmazione annuale, da comunicare all'inizio di ogni anno scolastico, sulla base delle disponibilità di accoglienza stabilite dall'Ateneo;
- Visto il parere favorevole del Delegato del Rettore all'Orientamento e Counseling, Prof.ssa Bonita Cleri;
- Visto il parere favorevole del Delegato del Rettore ai Tirocini Formativi e Placement, Prof. Tonino Pencarelli;
- Sentito il Prof. Pascucci, in qualità di esperto in materia di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro, in considerazione dei richiami al D.Lgs. 81/2008 contenuti nella normativa sopra citata e alle sue implicazioni applicative;
- Visti gli esiti degli incontri di raccordo intervenuti fra il Prof. Pencarelli, il Prof. Pascucci, il Responsabile del servizio prevenzione e sicurezza di ateneo, della Responsabile e del personale dell'ufficio Stage e Job Placement;
- Considerato che il Prof. Pencarelli è stato altresì delegato dal Magnifico Rettore con provvedimento prot. n. 837 del 13 gennaio 2015 a sottoscrivere le Convenzioni di tirocinio, formazione e orientamento;
- Considerato che è in corso una ricognizione interna nelle strutture di Ateneo al fine di accertare la disponibilità di accoglienza da parte delle strutture interne e Dipartimentali;
- Visto l'art. 16, comma 2, lettera i, dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo che conferisce al Rettore il potere di assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

1. è approvato il testo della convenzione per l'alternanza scuola-lavoro come nel testo sotto riportato :

**CONVENZIONE PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
TRA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA
E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO**

TRA

.....(Denominazione istituzione scolastica) con sede in via,
....., codice fiscaled'ora in poi denominato "istituzione scolastica",
rappresentato dal Sig.nato ail, codice fiscale
.....;

E



Delibera n. 20/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 4/7

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede legale in Urbino (PU), via Saffi, n. 2, codice fiscale 82002850418, Partita IVA 00448830414 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Magnifico Rettore Prof. Vilberto Stocchi, nato ad ...Omissis... il ...Omissis..., codice fiscale ...Omissis...

premessato che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture un numero di soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'istituzione scolastica (di seguito indicata anche come "istituzione scolastica") che verrà stabilito in raccordo con l'Ateneo all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro;
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato;
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi;
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica;
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);



Delibera n. 20/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 5/7

- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;



Delibera n. 20/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 6/7

- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore;
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
 - e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante;
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.



Delibera n. **20/2016** del Senato Accademico del **19/01/2016**

pag. 7/7

Urbino, il

[denominazione Istituzione scolastica]

Legale rappresentante

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

per il Rettore

Prof. Vilberto Stocchi

il Delegato Rettoriale

Prof. Tonino Pencarelli

2. che i tirocini in alternanza scuola-lavoro vengono promossi in stretto raccordo con le strutture Dipartimentali alle quali compete la dichiarazione di disponibilità all'accoglienza e l'identificazione del tutor di riferimento;
3. che il "percorso formativo personalizzato" viene elaborato e definito ai sensi dell'art. 2 della convenzione dall'insegnante tutor interno in collaborazione con il tutor di Ateneo (tutor esterno), al quale viene demandata la sottoscrizione dello stesso;
4. la scheda di "valutazione dei rischi per l'attività di alternanza scuola-lavoro" viene predisposta dall'Ufficio Prevenzione e sicurezza di Ateneo di concerto con la struttura ospitante ai fini della trasmissione all'Istituzione scolastica;
5. di demandare all'ufficio Stage e Job Placement la possibilità di apportare lievi modifiche allo schema di convenzione di cui al punto 1, in caso di necessità al fine di meglio rispondere alle esigenze degli Istituti Scolastici, ferme restando le parti essenziali della convenzione;
6. che il presente decreto verrà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico.

Urbino, il 23/12/2015

IL RETTORE
f.to Vilberto Stocchi